



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO II

VISTA la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 24 giugno 2021 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è rinominato “Ministero della cultura”;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017, come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTO il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO l’art. 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha previsto che “Per l’anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018- 2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo fino all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019” e che “La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l’anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021”;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 ed in particolare l’art. 2, comma 8, in base al quale agli organismi non assegnatari di contributi Fus nel triennio 2018-2020 di cui all’art. 2, comma 1 e beneficiari di contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per l’anno 2021, è riconosciuto nell’anno 2021, dietro presentazione di idonea fidejussione, un anticipo pari al 65% del contributo;

VISTO il comma 2 dell’art. 24 del D.M. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, il quale prevede che “. Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti: a) sostegno di uno o più enti pubblici; b) direzione artistica in esclusiva, relativamente all’ambito musica, rispetto ad altri festival sovvenzionati; c) disponibilità di una stabile ed autonoma struttura tecnico-organizzativa; d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli; e) prevalenza di esecutori di nazionalità italiana o di Paesi UE.”;

CONSIDERATO che l’ASSOCIAZIONE CULTURALE COSENZA AUTENTICA di COSENZA è stata finanziata a valere sul Fondo Unico per l’anno 2021, nel settore Festival di Musica Classica (lirici, concertistici e corali), ai sensi del D.M. 31.12.2020 e del D.M. 27 luglio 2017;

CONSIDERATO che, per l’anno 2021 all’ASSOCIAZIONE CULTURALE COSENZA AUTENTICA di COSENZA è stato riconosciuto un contributo pari a € 50.000,00, ai sensi del citato del citato D.M. 31 dicembre 2020;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO II

CONSIDERATO che è stata riconosciuta all'ASSOCIAZIONE CULTURALE COSENZA AUTENTICA di COSENZA un'anticipazione pari a euro 32.576,25;

VISTO l'art. 24 comma 2 lett. d) DM 27 luglio 2017, in base al quale: "Il contributo è subordinato ai seguenti requisiti: d) programmazione di almeno quindici recite o concerti, per un minimo di cinque spettacoli";

CONSIDERATO che l'ASSOCIAZIONE CULTURALE COSENZA AUTENTICA di COSENZA ha realizzato solamente n. 14 eventi con numero di spettatori pari a zero, come peraltro comunicato dallo stesso Organismo con note trasmesse a mezzo email e pec in data 31 gennaio 2022, con le quali codesto Organismo informava della mancata realizzazione di parte della programmazione prevista nell'ambito dell'edizione 2021 del "Festival Antonio Vivaldi";

VISTO l'articolo 8 comma 2, del D.M. 27 luglio 2017, in base al quale "È disposta, con provvedimento del Direttore generale, la revoca del contributo annuale assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, nei seguenti casi: a) qualora sia accertato il mancato rispetto a consuntivo dei requisiti minimi di attività e delle altre condizioni previste per i singoli settori nei capi da II a VI del presente decreto; b) per i casi previsti dall'articolo 6, commi 6 e 8, e dall'articolo 7, commi 2 e 3, del presente decreto";

VISTA la nota del 9 marzo 2022 prot. n. 2367, con la quale la Direzione generale Spettacolo ha comunicato all'ASSOCIAZIONE CULTURALE COSENZA AUTENTICA di COSENZA l'avvio del procedimento di decadenza dal contributo riconosciuto, ai sensi del citato articolo 24 del D.M. 27 luglio 2017;

CONSIDERATO che il predetto organismo non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione inviata dalla Direzione generale Spettacolo;

VISTA la comunicazione di decadenza inviata dalla Direzione generale Spettacolo con nota del 25.3.2021 n. 2728;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la decadenza dal contributo per l'anno 2021 pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00);

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lett. d) DM 27 luglio 2017, è disposta la decadenza dal contributo di € 50.000,00, assegnato all'ASSOCIAZIONE CULTURALE COSENZA AUTENTICA di COSENZA, di cui al citato art. 1, comma 1, del D.M. 31 dicembre 2020, con conseguente recupero dell'anticipazione pari a euro 32.576,25, con le modalità già indicate nella predetta comunicazione trasmessa all'organismo.

Art. 2

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Parente